




REGIONE SICILIANA



REGIONE LAZIO



REGIONE PIEMONTE

Convegno Nazionale

SICUREZZA NEI CONTRATTI PUBBLICI

“ Problematiche e prospettive applicative ”

GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LAVORI PUBBLICI

Congruità costo del lavoro e della sicurezza nella gara d'appalto

Ing. Marianna MATTA

Regione Piemonte

ITACA

PALERMO

Martedì 28 ottobre 2008

.....punto di partenza (o di arrivo...).....

❖ **Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163**

(G.U. 02-05-2006, n°100 – suppl.)

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

Modificato ed integrato ai sensi del:

LEGGE 12 LUGLIO 2006, N. 228 (G.U. 12-7-2006, n. 160) (“decreto Bersani”)


LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296 (finanziaria 2007) (G.U. 27-12-2006, n. 299 - suppl.)

DECRETO LEGISLATIVO 26 GENNAIO 2007, N. 6 (G.U. 31-1-2007, n. 25)

DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2007, N. 113 (G.U. 31-7-2007, n. 176 - suppl.)

LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123 (G.U. 10-8-2007, n. 185)

DECRETO LEGISLATIVO 11 SETTEMBRE 2008, N. 152 (G.U. 02-10-2008, n°231 – suppl. ord. n. 227)



CONCETTO DI CONGRUITA'

ossia...

ADEGUATEZZA E SUFFICIENZA

Art. 86 – *Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse*


Art. 87 – *Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse*

Art. 86 – [1]: Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti **valutano la congruità delle offerte** che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali<.....>.


[2] <.....>, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti **valutano la congruità delle offerte** in relazione alle quali <.....>.

[3] In ogni caso le stazioni appaltanti **possono valutare la congruità di ogni altra offerta** che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

attenzione che.....



*Siamo nella Parte II – Titolo I – Capo III -
Contratti di rilevanza comunitaria*



*...e per i “sottosoglia” ? Parte II – Titolo II -
contratti sotto soglia comunitaria*

**Art. 122 – *Disciplina specifica per i contratti
di lavori pubblici sotto soglia***

.....così come modificato e integrato dal 3° correttivo:

❖ Decreto Legislativo 11 settembre 2008 n° 152

(G.U. 02-10-2008, n°231 – suppl.ord. n. 227)


**Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del
D.Lgs. 163/06..... <.....>**

Art. 122 – <....>

[9] **Per lavori di importo inferiore o pari a 1 milione di euro*** quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la **stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte** che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86; in tal caso non si applica l'articolo 86, comma 5.

** Modifiche apportate dal D.Lgs. 152 dell'11 settembre 2008*

Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è **inferiore a dieci***; in tal caso si applica l'art. 86, terzo comma.



È stata **ridotta** la possibilità di procedere all'esclusione automatica, ossia di non effettuare la verifica dell'anomalia dell'offerta, di non valutarne la congruità

ritorniamo all'art. 86.....

Art. 86 c. [3 bis]: nella **predisposizione delle gare di appalto** e nella **valutazione dell'anomalia delle offerte** nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il **valore economico sia *adeguato e sufficiente* rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza**, il quale deve essere **specificamente indicato e risultare *congruo*** rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in **apposite tabelle**, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

In assenza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

 Il **valore economico** dell'appalto deve essere “ADEGUATO E SUFFICIENTE”, ossia **CONGRUO**, rispetto al costo del lavoro e della sicurezza

 Il **costo della sicurezza** deve essere esplicitamente indicato e risultare **CONGRUO**


Per comprendere come le Stazioni Appaltanti possano procedere è necessario riprendere l' **“ITER normativo”** che ha portato il Legislatore alla stesura attuale della norma come sopra esposta.....

Legge 7 novembre 2000 n. 327
**“Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza
nelle gare d'appalto”**
(Legge Salvi)

Art. 1 – [1]: Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalto di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il **valore economico** sia **adeguato e sufficiente** rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in **apposite tabelle**, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme


in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In fase di prima applicazione le predette tabelle sono definite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, aggiornate in caso di variazione delle componenti del costo del lavoro.

[2] In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.




Tutto quanto attualmente presente nell'art. 86 del D.Lgs. 163/06.....


*[3] Nella valutazione dell'anomalia delle offerte, quando si tratti di settori non disciplinati dalla legge 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modificazioni, e dal D.Lgs. 496/96 e s.m.i, gli enti aggiudicatori sono tenuti altresì a considerare i **costi relativi alla sicurezza**, che devono essere **specificatamente indicati e risultare congrui** rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.*



Quindi per i lavori il rimando era alla 109/94 (mentre per i servizi e le forniture si introduceva in concetto di costo della sicurezza e di congruità)

*[4] Sono considerate **anormalmente basse** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del D.Lgs. 17/03/95 n° 157, le offerte che si discostino in modo evidente dai parametri di cui ai commi 1,2 e 3.*

 Il riferimento è alla norma di appalti pubblici di servizi, ma è ovvia l'analogia per i lavori

 Per la definizione della “anomalia” si parlava già di “SCOSTAMENTO EVIDENTE” rispetto ai valori tabellari

D.Lgs. 163/06 **(Codice contratti)**

Art. 86 – Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse

[1] : <....>;


[2] : <....>;

[3] *In tutti i casi le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.*

 non c'è ancora il comma [3 bis]

[4] *Il primo comma non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del terzo comma.*

[5] *Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni di cui all'art. 87, secondo comma, relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara. Il bando o la lettera di invito precisano le modalità di presentazione delle giustificazioni. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità dell'offerta, la stazione appaltante richiede all'offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi degli artt. 87 e 88. All'esclusione potrà provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.*



Non si parla di “valori tabellari” in termini di gara e di verifica dell’anomalia


Art. 87 – Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse

[1] *Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante **richiede all'offerente le giustificazioni**, eventualmente necessarie in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell'offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima.*

[2] *Le giustificazioni di cui all'art. 86, quinto comma e di cui all'art. 87, primo comma, **possono riguardare**, a titolo esemplificativo:*

<.....>

g) *il costo del lavoro come determinato periodicamente in **apposite tabelle** dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.*



si parla di “valori tabellari” in sede di giustificativi dell’anomalia dell’offerta


Art. 256 – Disposizioni abrogate

[1] A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati:

<.....>

— *la legge 7-11-2000, n. 327 ;*

<.....>



*..... l'argomento “verifica congruità costo lavoro”
sembrava accantonato, fino al dicembre 2006.....*

Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007)


Art. 1 – C. 909 – al codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 163/06, sono apportate le seguenti modificazioni.

a) all'art. 86 dopo il terzo comma è inserito il seguente:

[3-bis] *Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il **valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro**, come determinato periodicamente, in **apposite tabelle**, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi*

delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

b) all'art. 87 secondo comma la lettera e) è abrogata:



*..... quest'ultima è relativa alla **sicurezza lavoro**.....*

ex art. 87 c.2 lett. e): “Il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro”

Legge 3 agosto 2007 n. 123
**(Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro e delega al Governo)**

Art. 8 – Modifiche all'art. 86 del Codice di cui al D.Lgs. 163/06


[1] All'art. 86 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, e successive modificazioni, il comma 3 bis è sostituito dai seguenti:

[3 bis]: nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori


sono tenuti a valutare che il **valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza**, il quale deve essere **specificamente indicato e risultare congruo** rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in **apposite tabelle**, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In assenza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

[3-ter] Il costo relativo alla sicurezza **non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta**



Estensione della **congruità della sicurezza**



Conferma della **non ribassabilità** dei costi per la sicurezza



ASSETTO ATTUALE?

CONCETTO DI CONGRUITA'

del costo del lavoro e della sicurezza

✓ **Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i.**


Art. 86 c. 3bis / 3ter

✓ **Legge del 3 agosto 2007 n. 123**

Art. 8 (*contiene 3bis e 3ter*)

✓ **D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81**

Art. 26 c. 6



❖ Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81

(G.U. 30-04-2008, n° 108/L - S.O.)


**Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007,
n° 123 in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

***Art. 26 – Obblighi connessi ai contratti di appalto
o d'opera o di somministrazione***

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il **valore economico** sia ***adeguato e sufficiente*** rispetto al **costo del lavoro** e al **costo relativo alla sicurezza**, il quale deve essere specificamente indicato e **risultare congruo** rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in **apposite tabelle**, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.



Rispetto alla L. 123/07 non è stato riportato il comma **3 ter** relativo alla **non ribassabilità** dei costi sicurezza



Perché il legislatore adesso chiede di valutare la congruità dell'offerta anche in riferimento ai costi della sicurezza?

Perché non si possono affidare i lavori solo sulla base del ribasso offerto senza effettuare una valutazione di congruità dell'offerta stessa con riferimento alla **sicurezza sul lavoro** *ex lege* ossia anche a quei costi sopportati dall'appaltatore per garantire la sicurezza del proprio personale

GUIDA ALLA LETTURA DELL'ART. 86 DEL D.LGS. 163/06 (come novellato dalla L. 123/07) CON RIFERIMENTO ALLA CONGRUITA'

➤ **Linee Guida ITACA** *(approvate in conferenza Stato-Regioni il 1 marzo 2006 e il 20 marzo 2008)*

➤ **Determinazione n° 3/08 dell'Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici**




Occorre chiarire:

1. La Stazione appaltante è **tenuta ad indicare i costi della sicurezza** nei bandi di gara e, in caso affermativo, **quale tipologia di costi** della sicurezza deve essere valutata ed indicata?
2. Per **quale tipologia di costi** della sicurezza è richiesta la **valutazione di congruità**?
3. La **tipologia di costi** della sicurezza **non soggetta a ribasso d'asta**?




risposte:

1. Quando si parla di “**costi relativi alla sicurezza**” si fa riferimento a due tipi di costi:



Costi della sicurezza
necessari
*per l'eliminazione
dei rischi da interferenze*



Costi della sicurezza
afferenti
*all'esercizio dell'attività
svolta da ciascuna impresa*
(rischi specifici propri
dell'appaltatore)

Solo per i primi la Stazione appaltante deve **effettuare una stima** e deve **indicarli** nei bandi di gara, deve cioè procedere ad una loro quantificazione sulla base delle misure individuate nei documenti di progetto (PSC, DUVRI etc.....).

La stima dovrà essere congrua, analitica, per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati.....

3. Questi costi devono essere tenuti distinti dall'importo soggetto a ribasso d'asta in quanto **rappresentano la quota da non assoggettare a ribasso**

2. In fase di verifica dell'anomalia e quindi di congruità dell'offerta **tali costi non sono oggetto di alcuna verifica**, essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante ed essendo quindi **sottratti al confronto concorrenziale** (non sono oggetto di offerta da parte dell'appaltatore).

 **Tali costi sono CONGRUI
per definizione!**

2. La stazione appaltante dovrà invece **valutare la congruità solo sulla quota di costi della sicurezza propri dell'appaltatore**

 **Dove trovo questi valori**, dal momento che la S.A. non è tenuta a computarli?

 **Art. 87 c. 4 D.Lgs. 163/06:** si richiede alle stazioni appaltanti:

[4]: 2° *periodo*: nella **valutazione dell'anomalia** la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che **devono essere specificatamente indicati nell'offerta** e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.

⇒ **La quota di costo della sicurezza attinente le singole lavorazioni, la deve fornire l'appaltatore !**

⇒ **Nell'offerta l'appaltatore dovrà indicare i costi della sicurezza specifici afferenti all'esercizio dell'attività svolta dalla propria impresa.**

La Stazione Appaltante dovrà valutare, **anche in quei casi in cui non si procede alla verifica delle offerte anomale, la congruità dei costi indicati rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura.**

 **La verifica della congruità è da fare sempre!** (anche in esclusione automatica....)

IN QUALE MODO?





TABELLE MINISTERIALI ?

*.... richiamate
espressamente per il
costo del lavoro*



PREZZARI REGIONALI ?

*.... sia per il costo del
lavoro sia per il costo
della sicurezza?*

TABELLE MINISTERIALI ?

La norma richiama l'emanazione periodica di **tabelle apposite**, ad opera del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati

Di fatto queste tabelle ad oggi esistono solo per determinati servizi e forniture, non per lavori nel settore dell'edilizia.....

La complessità dei valori da prendere a riferimento per la determinazione dei valori tabellari è tale da richiedere la collaborazione con gli uffici ministeriali competenti delle varie

Parti sociali (associazioni sindacali e datoriali) per la conoscenza delle quote non direttamente desumibili dal contratto:

- *Giornate lavorate*
- *Età media settore*
- *Scatti di anzianità*
- *giornate destinate alla formazione del lavoratore*
-

Il valore tabellare richiesto deve essere il più possibile “leggibile” e “credibile”, con una molteplicità di voci, a carattere analitico.

Quanto sopra, unito al fatto che in edilizia esistono settori lavorativi nei quali sussistono diversi contratti, ha reso fino ad oggi non operativa la norma in esame con riferimento al costo del lavoro edile!

Occorre uno **sforzo comune** sia da parte del Ministero interessato nonché degli enti e delle Amministrazioni che poi dovranno utilizzare tali valori, e sia delle parti sociali al fine di dare attuazione ad un principio indubbiamente finalizzato alla *tutela del lavoro e alla lotta al lavoro sommerso ed irregolare.*

Pare opportuno sottolineare in questa sede che quand'anche si arrivasse alla definizione di valori tabellari di riferimento, attraverso la condivisione dei dati tra tutti i soggetti interessati, l'applicazione dei valori medesimi sarebbe in ogni caso da considerare “di riferimento” e non con carattere tassativo!

Le tabelle di riferimento per il costo del lavoro **NON FISSANO VALORI PERENTORI**, proprio per la natura stesa della loro costituzione.

Il loro compito è fornire un **valore di riferimento**, un ordine di grandezza, ma chiaramente, per le diverse realtà territoriali esistenti, non potrebbero costituire un valore inderogabile.

❖ Con riferimento a quanto sopra, **per analogia**, si veda il **parere per la soluzione di controversie** (ex art. 6,c. 7 lett. n) del D.Lgs. 163/07) **n° 35 dell'AVCP del 27.09.2007** relativo ad un affidamento di un servizio di pulizia.

“i minimi tabellari non possono considerarsi inderogabili, anche alla luce del fatto che in caso contrario, verrebbero a determinare l'esclusione automatica dalla gara delle offerte recanti valori difformi, in relazione ai quali, viceversa, l'art. 87, c. 2 lett. g) del D.Lgs. 163/06 prevede la produzione di giustificazioni sull'anomalia dell'offerta”


❖ Oppure la **sentenza del TAR Campania/Salerno, Sezione I, n. 946 del 28 agosto 2007:**

“i valori previsti dalle tabelle sul costo del lavoro non fissano criteri perentori tali da dar luogo all’esclusione automatica dell’offerta, ma nel caso di **sensibile scostamento**, la S.A. deve disporre la verifica dell’anomalia”

PREZZARI REGIONALI ?


Il prezzo regionale, se ben definito, costituisce lo **strumento di riferimento** che **garantisce la congruità dei prezzi** posti a base di gara in termini di **adeguatezza e sufficienza** rispetto al **costo del lavoro e al costo della sicurezza**, garantendo altresì un margine economico all'impresa

L'impiego dei prezzi di riferimento può essere duplice:



Possono essere utilizzati dalle *imprese appaltatrici* per la valutazione e la stima della quota di costo della sicurezza di loro competenza, ossia la parte di costo per rischio specifico proprio, da indicare in sede di offerta.

Tale importo coincide infatti con le *percentuali di incidenza delle spese generali per la sicurezza* all'interno delle singole voci d'opera, eventualmente esplicitate all'interno del prezzo di riferimento utilizzato, consentendo all'impresa una formulazione chiara ed univoca delle spese alle quali è obbligata *ex lege* per la protezione dei propri lavoratori.



Possono essere utilizzati dalle *amministrazioni aggiudicatrici* in fase di valutazione delle offerte, per la verifica della congruità dell'offerta nonché dell'assenza di ribassi sulla quota sicurezza da parte dell'appaltatore in sede di formulazione della stessa.

In sostanza, conoscendo l'incidenza della quota di sicurezza di competenza dell'appaltatore, la S.A. potrà giudicare congruente o meno l'offerta formulata, potendo di fatto verificare la presenza di un eccessivo ribasso, tale da andare ad “intaccare” anche la quota di sicurezza *ex lege* che invece dovrebbe corrispondere, al pari della manodopera, ad un *costo incompressibile* per l'offerente.

.....per concludere.....

....qualsiasi sia la scelta operativa (valori tabellari o prezzari) effettuata da una Amministrazione aggiudicatrice nell'ambito di un LAVORO PUBBLICO, in funzione delle disponibilità che ciascun contesto territoriale è e/o sarà in grado di offrire, è importante sottolineare che

**la verifica della congruità del costo del
lavoro e della sicurezza deve essere
SEMPRE effettuata !**

quale garanzia per la successiva esecuzione del contratto!

.....peraltro anche in esecuzione si parlerà di
“CONGRUITA’.....

*Art. 118 D.Lgs. 163/06 come modificato dal 3° correttivo....:
“AL FINE DI CONTRASTARE IL FENOMENO DEL LAVORO SOMMERSO
ED IRREGOLARE.....”*

....“CONGRUITA’ DELL’INCIDENZA della MANODOPERA”.....

.....DURC CONGRUO.....

.....INDICI DI CONGRUITA’
SULLA BASE DI ACCORDO MINISTERO-PARTI SOCIALI.....

.....IN ATTESA.....